

Schema di disegno di legge in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e di rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo

ART. 1

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), **che con atto dell'ente concedente sono individuati come** affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

~~3. Ciascun ente concedente comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei rapporti concessori affidati o rinnovati ai sensi del comma 2 e la documentazione comprovante il rispetto delle garanzie ivi previste. L'elenco di cui al primo periodo è immediatamente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione, il medesimo Ministero può disporre la cancellazione dall'elenco dei rapporti concessori affidati o rinnovati in carenza della procedura e delle garanzie di cui al comma 2. Avverso il diniego di iscrizione nell'elenco o la cancellazione dall'elenco è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.~~

4. Fino alla data di cui al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

~~d) le disposizioni di cui agli articoli 37 e 45 bis del codice della navigazione e ogni altra disposizione incompatibili con gli articoli 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.~~

~~6. Resta fermo l'obbligo per i titolari delle concessioni e dei rapporti di cui al comma 1 di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione o nel rapporto anche al fine di balneazione. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo periodo, accertata anche su segnalazione di privati, l'ente concedente dispone, previo contraddittorio con il titolare interessato, la decadenza della concessione o del rapporto.~~

ART. 2

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi allo sfruttamento delle concessioni per finalità turistico-ricreative, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e **del Ministro del turismo**, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, ~~il Ministro del turismo~~ e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, ~~di misure di cessazione anticipata del rapporto concessorio o comunque di provvedimenti sanzionatori~~ **delle conseguenze delle relative violazioni;**

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare **con adeguato anticipo rispetto alla** ~~con bando di gara almeno dodici mesi prima della loro scadenza;~~

b-bis) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita, anche in riferimento alla gestione di strutture ricreative titolari di concessioni demaniali al momento della data di entrata in vigore della presente legge, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

c) definizione dei presupposti e dei casi ~~e dei limiti~~ per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

d) ~~predisposizione di un bando tipo, con annesso schema tipo di concessione, da adottare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero del turismo;~~

~~previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti criteri f)~~ **definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:**

1) ~~definizione~~ **individuazione** di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a **trenta** giorni;

3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, ~~del rapporto tra tariffe proposte e~~ **della qualità e delle condizioni del servizio** offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

4) ~~previsione della facoltà di valorizzare~~ **valorizzazione**, ai fini della scelta del concessionario:

4.1) **dell'esperienza tecnica e professionale** già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, **anche in riferimento alla gestione di strutture ricreative titolari di concessioni demaniali al momento della data di entrata in vigore della presente legge**, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

4.2) **della posizione dei soggetti** che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, **nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità** ~~purché il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione derivante dalla medesima concessione non sia superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che, alla data di avvio della procedura selettiva, non risultano titolari, in via diretta o indiretta, di altra concessione; né o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;~~

5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto ~~strettamente~~ necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti **realizzati in corso di durata della concessione per accrescere il valore commerciale dell'attività imprenditoriale esercitata** ~~autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque non superiore a [dieci] anni~~ **da determinarsi** in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

~~e) previsione che il bando di gara sia redatto in conformità al bando tipo di cui alla lettera d) e sia pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente e dei Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del turismo;~~

~~f) previsione che l'ente concedente sia comunque tenuto a rispettare i principi e i criteri di cui alle lettere b), c) e d) ai fini dell'affidamento delle concessioni mediante procedure selettive anche prima dell'adozione del bando tipo;~~

~~g) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori da porre a base delle procedure di affidamento, che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive,~~

ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

h) definizione di una quota ~~parte non inferiore al dieci per cento~~ del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione **dei criteri di cui alla lettera b-bis)**; ~~dell'eventuale incolpevole del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e dell'eventuale incolpevole della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;~~

l) ~~previsione che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'ente concedente possa affidare la concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, secondo le modalità ed i criteri di cui al medesimo articolo 183;~~

m) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo.

n) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.